Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 54

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 28 febbraio 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1972

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 54 DEL 28 FEBBRAIO 1973:

LEGGE 27 febbraio 1973, n. **18.**
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1973.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 54 DEL 28 FEBBRAIO 1973:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 10: **Sezione Autonoma Opere Pubbliche della Cassa di Risparmio in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 7 febbraio 1973. — **Banca Nazionale del Lavoro - Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate l'8 febbraio 1973. — **Banca Nazionale del Lavoro - Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate l'8 febbraio 1973. — **Banca Nazionale del Lavoro - Sezione autonoma di credito fondiario, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate l'8 febbraio 1973. — **Istituto Federale di Credito Agrario per l'Italia Centrale - Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 6 febbraio 1973. — **Banco di Sicilia - Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 15 febbraio 1973. — **Banco di Sicilia - Sezione di credito industriale, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 15 febbraio 1973. — **Banco di Sicilia - Sezione di credito fondiario, in Palermo:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 15 febbraio 1973. — **Istituto Bancario San Paolo di Torino - Istituto di credito di diritto pubblico - Credito fondiario:** Cartelle fondiarie e obbligazioni opere pubbliche sorteggiate nel mese di febbraio 1973. — **Italenka, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 13 dicembre 1972 (Prestito obbligazionario di L. 300.000.000). — **Italenka, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 13 dicembre 1972 (Prestito obbligazionario di lire 150.000.000). — **Cassa di Risparmio di Roma - Credito fondiario:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 12 febbraio 1973. — **S.P.Q.R. - Comune di Roma:** Obbligazioni « Città di Roma - 6 % - 1967 », sorteggiate il 20 febbraio 1973. — **Posa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 6 novembre 1972. — **Decopon - Laminati Decorativi, società per azioni, in Napoli-Ponticelli:** Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1972. — **ISVEIMER - Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale - Ente di diritto pubblico, per il credito industriale e commerciale a medio termine, in Napoli:** Obbligazioni quindicennali 5,50 % - 7ª Emissione, sorteggiate il 7 febbraio 1973. — **ISVEIMER - Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale - Ente di diritto pubblico, per il credito industriale e commerciale a medio termine, in Napoli:** Obbligazioni quindicennali 5,50 % - 5ª Emissione, sorteggiate il 7 febbraio 1973. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni sorteggiate il 13 febbraio 1973. — **Credito Fondiario della Cassa di Risparmio in Bologna:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 7 febbraio 1973. — **Fabbrica Pisana, società per azioni, in Pisa:** Obbligazioni sorteggiate il 26 gennaio 1973. — **C.I.S. - Credito Industriale Sardo - Ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni sorteggiate il 12 febbraio 1973. — **Istituto di Credito Fondiario delle Venezie, in Verona:** Cartelle fondiarie e obbligazioni opere pubbliche sorteggiate nel mese di febbraio 1973. — **Schreder Tonini, società per azioni, in San Gillio Torinese:** Obbligazioni sorteggiate l'8 febbraio 1973. — **Istituto di Credito Fondiario della Liguria - Ente morale, in Genova:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 6 febbraio 1973. — **Fonderie Acciai Speciali San Giacomo, società per azioni, in Cura Carpignano (Pavia):** Obbligazioni sorteggiate il 23 dicembre 1972.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **1023.**
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 124 è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della scuola, diretta a fini speciali, per ortottiste.

Scuola diretta a fini speciali per ortottiste

Art. 125. — La scuola per ortottiste ha sede presso la clinica oculistica dell'Università degli studi di Trieste. Essa ha lo scopo di dare una preparazione completa teorica e pratica alle allieve, istruendole sui problemi dei difetti di refrazione, disturbi della oculomazione, dell'ambliopia in genere, per avviarle alla professione di ortottiste.

La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma è di due anni.

Possono essere ammesse alla scuola allievi di età non inferiore ai 17 anni, in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione all'università (preferibilmente del diploma di maturità classica, del diploma di maturità scientifica e del diploma di abilitazione magistrale).

Chi aspira ad ottenere l'iscrizione al primo anno della scuola dovrà sostenere un esame di ammissione. Il numero massimo di posti disponibili annualmente è stabilito nella misura di quattro.

L'esame di ammissione consiste in una prova di cultura generale dinanzi ad una commissione composta di tre professori ufficiali della facoltà, fra i quali il direttore della scuola.

L'anno scolastico inizia il 1° novembre e termina il 30 giugno di ogni anno. La domanda di iscrizione alla scuola è diretta al rettore dell'università e deve essere corredata del titolo originale di studi medi superiori.

Il direttore della scuola è di diritto il titolare della cattedra di clinica oculistica dell'università. Gli insegnanti della scuola sono proposti dal consiglio di facoltà di medicina e chirurgia, udito il direttore e nominati dal rettore.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

Elementi di anatomia e fisiologia generale;
Anatomia e fisiologia dell'apparato oculare;
Ottica fisica e fisiologica;
Ortottica;
Pleottica;
Esercitazioni di ortottica;
Esercitazioni di pleottica.

2° *Anno*:

Ortottica;
Pleottica;
Elementi di patologia oculare;
Nozioni di infermieristica oculare;
Esercitazioni di ortottica;
Esercitazioni di pleottica.

L'intero corso di studi è costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni nel reparto ortottico della clinica oculistica.

Per essere ammesse a sostenere l'esame di diploma le allieve dovranno aver seguito i corsi, superando gli esami di tutti gli insegnamenti prescritti ed aver compiuto con esito favorevole tutte le esercitazioni previste.

Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola.

Le commissioni sono composte di tre membri: dal professore ufficiale della materia, presidente, di un professore ufficiale di materia affine e di un libero docente o cultore della materia. Ogni commissario ha a disposizione dieci punti.

L'esame per il conseguimento del diploma di ortottista consiste in un colloquio su un tema preventivamente assegnato dal direttore della scuola di fronte ad una commissione di cinque membri, composta dal direttore della scuola e da altri quattro membri designati dal preside della facoltà di medicina e chirurgia. Ogni commissario ha a sua disposizione dieci punti.

Le tasse e soprattasse sono le seguenti:

Tassa iscrizione 1° anno	L. 18.000
Tassa iscrizione 2° anno	» 18.000
Tassa esami di profitto per ciascun anno	» 7.000
Soprattassa per esami di diploma . . .	» 3.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 7. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **1024**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936 numero 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 80. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:

Fisiologia comparata;
Tecniche d'indagine fisiologica;
Oceanografia;
Fitogeografia;
Tecnica e diagnostica istopatologica;
Entomologia.

All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:

Fisiologia comparata;
Tecniche d'indagine fisiologica;
Oceanografia;
Fitogeografia;
Tecnica e diagnostica istopatologica;
Entomologia.

All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti i seguenti:

Oceanografia;
Fitogeografia;
Paleontologia umana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 9. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **1025**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1968, n. 1436 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 695, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'università degli studi di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 29 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi è inserito il seguente nuovo articolo, relativo agli istituti della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 30. — Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è costituito l'istituto di fisica.

Tale istituto ha lo scopo di promuovere e coordinare la ricerca nella disciplina di sua pertinenza.

Con apposita deliberazione del consiglio di facoltà sarà provveduto annualmente al raggruppamento dei singoli insegnamenti presso l'istituto.

L'istituto è retto da un direttore che è responsabile del funzionamento dell'istituto stesso. Il direttore dello istituto è nominato dal rettore su proposta del consiglio di facoltà, che lo presceglie tra i professori della facoltà.

La nomina è triennale per i professori di ruolo e annuale per i professori incaricati.

L'istituto potrà eventualmente disporre, secondo le modalità intese ad assicurare il raggiungimento delle finalità, nel modo più idoneo, di fondi per la ricerca e di borse di studio provenienti da Ministeri, enti pubblici o privati italiani e stranieri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 12. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **1026**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 157. — All'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia sono aggiunte le scuole in « Microbiologia » e in « Reumatologia ».

L'art. 198, relativo alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva è modificato nel senso che dopo il 3° comma è aggiunto il seguente:

« Analogamente coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione in igiene a norma dei precedenti statuti delle scuole di specializzazione possono essere iscritti al 3° anno in uno dei quattro orientamenti previsti, nell'ambito della disponibilità dei posti ».

Dopo l'art. 213 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in microbiologia e in reumatologia.

Scuola di specializzazione in microbiologia

Art. 214. — La scuola di specializzazione in microbiologia che conferisce il diploma di specialista in microbiologia, ha sede presso l'istituto di microbiologia dell'Università di Catania. La direzione di detta scuola è assunta dal professore di ruolo direttore dell'istituto di microbiologia dell'Università di Catania od, in sua assenza, da altro professore di ruolo, designato dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania tra gli insegnanti della scuola di specializzazione.

Art. 215. — Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha la durata di tre anni.

Art. 216. — La scuola di specializzazione in microbiologia ha lo scopo di allargare e completare sul piano scientifico la cultura di coloro che si dedicano

allo studio di questa disciplina e di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica specifica.

Alla scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia ed in scienze biologiche.

Il numero massimo degli iscritti è di dieci per ogni anno di corso.

Nel caso che le domande eccedessero tale numero la selezione verrà fatta mediante concorso (graduatoria per titoli ed esami).

Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni, le esercitazioni, le visite di istruzione e le eventuali conferenze; in caso contrario non potranno ottenere l'attestazione di frequenza necessaria per essere ammessi a sostenere le prove di esami.

Art. 217. — Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono i seguenti:

1° *Anno*:

Chimica microbiologica;
Batteriologia generale e tecnica batteriologica;
Analisi statistica del dosaggio biologico;
Immunologia.

2° *Anno*:

Virologia generale e tecnica virologica;
Micologia;
Protozoologia;
Chemioterapici ed antibiotici;
Batteriologia speciale.

3° *Anno*:

Genetica dei microrganismi;
Virologia speciale;
Microbiologia degli alimenti;
Microbiologia industriale;
Metodi e dosaggio microbiologici.

Art. 218. — Gli esami di profitto (discussione orale e prova pratica) saranno sostenuti singolarmente per ciascun insegnamento.

L'esame di diploma, cui si è ammessi dopo aver superato tutti gli esami nelle singole materie consta di una dissertazione scritta — elaborata preferibilmente in un istituto universitario, sotto il controllo di un relatore scelto fra il personale docente — su un argomento pertinente gli insegnamenti della scuola e da prove pratiche.

Art. 219. — Gli iscritti dovranno pagare al 1° anno una tassa di immatricolazione di L. 7500 ed annualmente una tassa di iscrizione di L. 27.000; sopratassa esami di profitto di L. 7000, contributi di laboratorio L. 40.000, contributo spese generali L. 40.000, contributo riscaldamento L. 3000, contributo COSA L. 1000; i diplomati dovranno inoltre pagare L. 3000 per sopratassa di diploma e L. 6000 per tassa di diploma. Questa ultima tassa verrà versata all'erario, mentre tutte le altre tasse, sopratasse e contributi verranno versati alla cassa dell'università.

Scuola di specializzazione in reumatologia

Art. 220. — La scuola di specializzazione in reumatologia ha sede presso l'istituto di terapia medica sistematica dell'Università degli studi di Catania.

Il corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in reumatologia ha la durata di tre anni accademici.

Alla scuola possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'ammissione è previsto un concorso per titoli ed esami.

La scuola non può accogliere più di quattro specializzandi per ciascun anno di corso.

Art. 221. — Le materie di insegnamento ed i relativi esami sono così ripartiti:

1° *Anno*:

Anatomia, istologia e morfogenesi dell'apparato muscolo-scheletrico e articolare;

Fisiopatologia dell'apparato muscolo-scheletrico e articolare;

Biochimica dei tessuti connettivi;

Microbiologia ed immunologia in relazione alle malattie reumatiche;

Semeiotica fisica, strumentale e di laboratorio in reumatologia (biennale).

2° *Anno*:

Semeiotica fisica, strumentale e di laboratorio in reumatologia (biennale);

Anatomia ed istologia patologica delle malattie reumatiche;

Farmacologia in relazione alle malattie reumatiche;

Diagnostica radiologica;

Patologia, clinica e terapia delle malattie reumatiche (biennale);

Terapia fisica, termale e riabilitativa in reumatologia (biennale).

3° *Anno*:

Patologia clinica e terapia delle malattie reumatiche (biennale);

Terapia fisica, termale e riabilitativa in reumatologia (biennale);

Clinica e terapia ortopedica applicata alla reumatologia;

Aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie reumatiche.

Art. 222. — Per conseguire il diploma di specialista dovrà essere presentata e discussa una tesi scritta su un tema preventivamente approvato dal direttore della scuola.

E' obbligatoria la frequenza alle lezioni, esercitazioni ed un internato annuale di almeno 6 anni.

Le norme per l'iscrizione, le tasse, le eventuali abbreviazioni di corso, gli esami, ecc. sono quelle previste dalle disposizioni generali relative alle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 2. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **1027**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 23. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di:

Storia delle dottrine politiche.

L'art. 286 relativo alla scuola di perfezionamento in diritto amministrativo e scienze dell'amministrazione viene soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 286. — Il corso degli studi ha la durata di due anni, al termine del quale viene rilasciato un diploma di perfezionamento in diritto amministrativo e scienze dell'amministrazione. Il numero massimo degli iscritti è di ottanta per ogni anno di corso. La frequenza è obbligatoria.

L'art. 291 è modificato nel senso che il 2° comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Esso dovrà comprendere per il 1° anno cinque materie fondamentali ed una complementare; e per il secondo anno quattro materie fondamentali ed una complementare ».

Art. 309. — All'elenco degli insegnamenti complementari della scuola di perfezionamento in diritto civile è aggiunto quello di:

Diritto fallimentare.

Gli articoli 329 e 330 relativi al corso di perfezionamento in diritto ecclesiastico e canonico sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 329. — Il richiedente l'ammissione alla scuola dovrà proporsi un proprio piano biennale di studi redatto conformemente alle proprie finalità comprendente dieci dei sopraelencati insegnamenti, il quale sia stato approvato dal collegio dei professori ufficiali delle materie corrispondenti alle cattedre dello istituto.

Art. 330. — La frequenza biennale alla scuola di perfezionamento, il superamento di cinque esami in ciascun anno di corso e di un colloquio finale di cultura generale, nonchè la discussione di una tesi scritta su argomento assegnato dai docenti, daranno diritto al rilascio di un diploma di perfezionamento. La tesi deve mirare a risolvere e a contribuire a risolvere con contributi personali, una questione di rilevante interesse relativo ad uno dei campi di insegnamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 11. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **1028**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 39. — All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto il seguente: « Istituto di neuropsichiatria infantile ».

Art. 40. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di « Tecnica e diagnostica istopatologica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 8. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1973.

Nomina del commissario dello Stato per la Regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che approva lo statuto della Regione siciliana, nonchè la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 10 maggio 1947, n. 307, contenente norme relative al commissario dello Stato per l'anzidetta Regione;

Visto il proprio decreto in data 22 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio successivo, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 380, concernente la nomina del prefetto di 1ª classe dott. Alfredo Correra a commissario dello Stato per la Regione siciliana;

Ritenuto che — a seguito della cessazione dal servizio, per limiti di età, del funzionario predetto — occorre provvedere alla nomina del nuovo commissario per la suindicata Regione;

Visto il proprio decreto in data 10 gennaio c. a., con il quale il prefetto di 1ª classe dott. Giuseppe Renato è stato messo a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per assumere, a decorrere dal 15 gennaio 1973, l'incarico di commissario dello Stato per la Regione siciliana;

Sentito il Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 1972;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 15 gennaio 1973 il prefetto di 1ª classe dott. Giuseppe Renato è nominato commissario dello Stato per la Regione siciliana, in sostituzione del dott. Alfredo Correra.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1973

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1973
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 108

(3301)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1972.

Nomina di un componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 8 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, concernente la costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma;

Visto lo statuto dell'istituto anzidetto, approvato con decreto ministeriale 2 novembre 1959 e modificato con i decreti ministeriali 9 marzo 1960, 3 maggio 1961 e 8 gennaio 1963;

Visto il decreto interministeriale 17 febbraio 1970 con cui è stato costituito il consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo per un quadriennio a decorrere dal giorno successivo a quello di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1969;

Vista la nota in data 13 novembre 1972, con la quale il dott. Fabrizio Gianni è stato designato a rappresentare, in sostituzione del dott. Carlo Guaraldi dimissionario, l'Istituto bancario S. Paolo di Torino in seno al predetto consiglio di amministrazione, per il quadriennio di cui alla precedente premessa;

Decreta:

Il dott. Fabrizio Gianni è nominato consigliere di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo in rappresentanza dell'Istituto bancario S. Paolo di Torino, in sostituzione del dott. Carlo Guaraldi dimissionario.

Il predetto resterà in carica per il quadriennio in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1972

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
BADINI CONFALONIERI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(881)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta C.A.I. - Concerie alta Italia, stabilimento di Castellamonte.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta C.A.I. - Concerie alta Italia, stabilimento di Castellamonte (Torino), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta C.A.I. - Concerie alta Italia, stabilimento di Castellamonte (Torino).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° settembre 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(2971)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1973.

Variazione alle piante organiche del personale dei coadiutori dattilografi giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le tabelle delle piante organiche del personale dei coadiutori dattilografi giudiziari, allegate al decreto ministeriale 9 giugno 1965 e successive variazioni;

Ritenuta la necessità di aumentare di un posto ciascuno l'organico dei coadiutori dattilografi del tribunale e della procura della Repubblica di Rossano, previa soppressione del posto di dattilografo nell'organico delle preture di Amantea e Serramanna;

Visto l'art. 7, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1444;

Decreta:

Art. 1.

Il posto di coadiutore dattilografo in organico alle preture di Amantea e Serramanna è soppresso.

Art. 2.

L'organico dei coadiutori dattilografi dei seguenti uffici è aumentato come appresso:

Tribunale di Rossano . . . . . . da 2 a 3 posti
Procura della Repubblica di Rossano . da 1 a 2 posti

Nei sensi e per gli uffici indicati negli articoli 1 e 2 del presente decreto sono modificate le tabelle *B* e *C* allegate al decreto ministeriale 9 giugno 1965 e successive variazioni.

Roma, addì 4 gennaio 1973

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1973
Registro n. 5 Grazia e Giustizia, foglio n. 357

(3268)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1973.

Iscrizione del Consorzio ortofrutticolo valtellinese, con sede in Ponte in Valtellina, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sull'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammesse ai benefici da essa previsti le organizzazioni di produttori che, in possesso di determinati requisiti, vengono iscritte in apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Vista la domanda, in data 21 giugno 1972, con la quale il Consorzio ortofrutticolo valtellinese, con sede in Ponte in Valtellina (Sondrio), ha chiesto di essere iscritto nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, e la documentazione che, a corredo della domanda, il predetto consorzio ha prodotto a termine dell'art. 2 del citato regolamento d'esecuzione n. 165 del 1968;

Visto il parere, di massima, espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Sondrio, con foglio numero 001924 del 15 luglio 1972;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sezione prima;

Considerato che il consorzio richiedente è in possesso dei requisiti contemplati dalla richiamata legge n. 622 del 1967 e del citato regolamento d'esecuzione, per poter usufruire dei benefici previsti dalla predetta legge;

Decreta:

E' accertata la sussistenza nel Consorzio ortofrutticolo valtellinese, con sede in Ponte in Valtellina (Sondrio) dei requisiti prescritti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal regolamento di esecuzione, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

Il Consorzio ortofrutticolo valtellinese è iscritto nell'elenco nazionale delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della precitata legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1973

Il Ministro: NATALI

(882)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1973.

Modifica del decreto ministeriale 7 luglio 1972 relativo alla nomina degli addetti alle operazioni di controllo dei prodotti sementieri.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera;

Considerato che a norma dell'ultimo comma dello art. 21 della citata legge, le operazioni di controllo dei prodotti sementieri devono essere affidate a personale preventivamente autorizzato, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, all'esercizio di tali compiti;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 7 agosto 1972, con il quale sono stati nominati gli addetti alle operazioni di controllo dei prodotti sementieri;

Considerato che nel predetto decreto sono stati erroneamente riportati i dati relativi ad alcuni nominativi;

Viste le nuove proposte formulate con lettera del 17 novembre 1972 dall'Ente nazionale delle sementi elette di Milano, ente delegato ad effettuare il controllo

e la certificazione dei materiali sementieri con decreto ministeriale del 17 febbraio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 13 marzo 1972;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad aggiornare il citato decreto ministeriale del 7 luglio 1972:

Decreta:

Art. 1.

I nominativi sottoelencati sono autorizzati ad effettuare le operazioni di controllo dei prodotti sementieri in aggiunta a quelli indicati nel decreto ministeriale 7 luglio 1972, citato nelle premesse:

A) *Dipendenti tecnici dell'Ente nazionale delle sementi elette*:

Merisio Giuseppe, laurea in scienze agrarie, nato a Caravaggio (Bergamo) il 27 dicembre 1945;

Miceli Giuseppe, laurea in scienze agrarie, nato a Valledolmo (Palermo) il 17 marzo 1934;

Sarti Giampaolo, laurea in scienze agrarie, nato a Venezia il 15 febbraio 1923;

Zauli Giordano, laurea in scienze agrarie, nato a Faenza (Ravenna) il 18 aprile 1940;

B) *Tecnici non dipendenti dall'Ente nazionale delle sementi elette*:

Autino Giovanni, diploma di perito agrario, nato a Verolengo (Torino) il 1° aprile 1909;

Capucci Enrico, diploma di perito agrario, nato a Lugo (Ravenna) il 20 agosto 1931;

Cortese Pier Luigi, laurea in scienze agrarie, nato a Lonigo (Vicenza) il 15 dicembre 1947;

Deantoni Giovanni, diploma di perito agrario, nato a Rivanazzano (Pavia) il 2 gennaio 1923;

Lanza Renzo, diploma di perito agrario, nato a Sanguinetto (Verona) il 15 settembre 1950;

Lusignani Giovanni Battista, laurea in scienze agrarie, nato a Borla di Vernasca (Piacenza) l'8 gennaio 1909;

Pellegrini Enrico, diploma di perito agrario, nato ad Ancona il 18 febbraio 1922;

Scotti Mario, diploma di perito agrario, nato a Tortona (Alessandria) il 27 aprile 1908;

Vigino Bartolomeo, diploma di perito agrario, nato a Pertengo (Vercelli) il 4 gennaio 1935;

Garrione Piero Eusebio, laurea in scienze agrarie, nato a Trino (Vercelli) il 25 luglio 1946.

Art. 2.

L'autorizzazione ministeriale concessa con decreto ministeriale del 7 luglio 1972, di cui alle premesse, è revocata nei confronti dei seguenti nominativi:

Bovelli Virgilio;
De Fanti Remigio;
Pedriali Nino;
Rudella Renato;
Uncini Lelio;
Famiglietti Vittorio;
Sarti Eugenio.

Art. 3.

I dati relativi ai nominativi: Butta, Valvassori, Ceroni, Cocchi, Dall'Ara Giovanni, Frassone, Gigante, Grandi, Sforza, Silvestrini, Siroti e Soripetti erroneamente riportati nel citato decreto ministeriale del 7 luglio 1972, vengono rettificati come segue:

Buffa Giuseppe, laurea in scienze agrarie, nato a Vercelli il 5 maggio 1929;

Valvassori Marco, laurea in scienze agrarie, nato a Ripalta Cremasca (Cremona) il 1° settembre 1944;

Ceroni Ferdinando, diploma di perito agrario, nato a S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) il 18 dicembre 1935;

Cocchi Mario, laurea in scienze agrarie, nato a Bologna il 22 ottobre 1935;

Dall'Ara Giovanni, diploma di perito agrario, nato a Reggio Emilia il 26 giugno 1926;

Fassone Firmino, diploma di perito agrario, nato a Fontanetto Po (Vercelli) il 19 novembre 1949;

Gigante Roberto, laurea in scienze naturali, nato a Fiume (Padova) il 28 settembre 1905;

Grandi Luigi, diploma di perito agrario, nato a Stagno Lombardo (Cremona) il 20 marzo 1914;

Sforza Dante, diploma di perito agrario, nato a Bondeno (Ferrara) il 5 giugno 1928;

Silvestrini Otello, laurea in scienze agrarie, nato a Salissole (Verona) il 17 maggio 1937;

Sirotti Icilio, diploma di perito agrario, nato a Cesena (Forlì) il 10 febbraio 1929;

Sorichetti Bruno, laurea in scienze agrarie, nato a Spoleto (Perugia) il 10 aprile 1908.

Roma, addì 11 gennaio 1973

Il Ministro: NATALI

(883)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1973.

Nomina dei componenti della deputazione della borsa merci di Venezia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse merci e l'annesso regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la borsa merci di Venezia;

Viste le proposte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia, formulate con nota 21 dicembre 1972, n. 21685;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Venezia, per l'anno 1973, è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Bellati dott. Bartolomeo;
2) Serafini enot. Bruno;
3) Gatto cav. uff. Ferruccio;
4) Pasti dott. Camillo;
5) Torelli dott. Giorgio.

Membri supplenti:

1) Soldati dott. Italo;
2) Zaffalon Luigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1973

Il Ministro: FERRI

(888)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1973.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina » della provincia di Brindisi.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;
Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;
Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42;
Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1968, 3 agosto 1970 e 9 agosto 1971;
Vista la nota n. 24/2100/Vet. datata 13 dicembre 1972 dell'Assessorato sicurezza sociale, assistenza sanitaria e ospedaliera della regione Puglia; con la quale si chiede per il territorio della provincia di Brindisi il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina »;
Considerato che il tasso di infezione brucellare rilevato negli allevamenti bovini del territorio della provincia di Brindisi è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Brindisi è dichiarato « Ufficialmente indenne da brucellosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1973

Il Ministro: GASPARI

(1024)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti da aziende industriali del settore cartario operanti in provincia di Cosenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464;
Visto il decreto interministeriale 5 giugno 1972 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore cartario operanti in provincia di Cosenza, con effetto dal 3 gennaio 1972;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1972, di proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale disposto dal decreto interministeriale 5 giugno 1972;
Rilevata la permanenza della predetta condizione di crisi economica;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore degli operai dipendenti da aziende industriali del settore cartario operanti in provincia di Cosenza, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(2973)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società manifatture cotoniere meridionali, stabilimenti di Napoli, Angri, Nocera Inferiore e Fratte.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Considerato che la Società manifatture cotoniere meridionali, stabilimenti di Napoli, Agri, Nocera Superiore e Fratte, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società manifatture cotoniere meridionali, stabilimenti di Napoli, Agri, Nocera Inferiore e Fratte.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 30 ottobre 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(2972)

ORDINANZA MINISTERIALE 20 febbraio 1973.

Norme sanitarie per l'importazione dall'Argentina di bovini destinati alla riproduzione.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701 modificato dal decreto 11 settembre 1967, n. 797 convertito in legge 10 novembre 1967, n. 1009 recante norme sanitarie sugli scambi di animali e di carni tra l'Italia e gli altri Stati membri della C.E.E.;

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, modificata dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968, concernente il piano nazionale per la profilassi della brucellosi bovina;

Considerato che il vaccino antiaftoso trivalente prodotto in Italia garantisce una sufficiente protezione verso i virus aftosi attualmente presenti in Argentina così come ha dimostrato un recente esperimento di comparazione immunologica fra i predetti virus e quelli usati per la preparazione del vaccino antiaftoso italiano;

Considerate le soddisfacenti condizioni sanitarie degli allevamenti della Repubblica Argentina;

Constatato che la Repubblica Argentina è in grado di fornire garanzie sanitarie equivalenti a quelle previste dalla vigente normativa veterinaria comunitaria per quanto riguarda l'importazione di bovini da riproduzione;

Ritenuto che, con l'adozione di particolari misure cautelative, possa essere conseguita l'importazione dal predetto Paese di bovini destinati alla riproduzione, senza pregiudizio per la salvaguardia del patrimonio zootecnico nazionale nei confronti dell'afta epizootica e della brucellosi;

Ordina:

Art. 1.

E' consentita l'importazione in Italia dall'Argentina di bovini di età superiore a 15 giorni, destinati alla riproduzione, alle condizioni zoosanitarie stabilite nella presente ordinanza nonchè a quelle che saranno meglio esemplificate in apposita circolare ministeriale.

Art. 2.

Gli animali di cui al precedente articolo uno dovranno essere trasferiti dal posto di sbarco direttamente all'azienda di destinazione ove saranno sottoposti, il giorno dopo il loro arrivo, alla vaccinazione antiaftosa con vaccino trivalente OAC e ad un periodo di osservazione di almeno 15 giorni.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto alla lettera *c*) dell'articolo 5 del decreto legge 11 settembre 1967, convertito nella legge 10 novembre 1967, n. 1009 e giusta il disposto di cui alla lettera *c*) dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, numero 1701, è consentito che gli animali di cui al precedente articolo 1 provengano da allevamenti bovini « indenni » da brucellosi, a condizione che gli stessi abbiano presentato un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per millilitro, alla siero-agglutinazione praticata non oltre 21 giorni prima dell'imbarco.

Art. 4.

Gli animali di cui al precedente articolo uno possono essere introdotti in tutti gli allevamenti nazionali ad eccezione di quelli riconosciuti « ufficialmente indenni » da brucellosi o sottoposti a controllo di Stato per conseguire tale riconoscimento.

Art. 5.

L'indroduzione degli animali di cui al precedente articolo uno nelle province riconosciute « ufficialmente indenni » da brucellosi bovina resta disciplinata dagli appositi provvedimenti emanati dai veterinari provinciali competenti per territorio in applicazione della legge 9 giugno 1964, n. 615 così come modificata dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33 e successive modifiche.

Art. 6.

Durante il prescritto periodo di osservazione a destino di quindici giorni gli animali di cui al precedente articolo uno potranno essere saggiati nei confronti della brucellosi mediante una sieroagglutinazione.

Nei casi dubbi tale prova sierologica sarà integrata con quella della deviazione del complemento, da interpretare in armonia con la vigente normativa comunitaria.

Gli animali che presentano una prova sierologica positiva saranno abbattuti entro un periodo massimo di 21 giorni, senza diritto all'indennità prevista dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33 e successive modifiche.

Art. 7.

L'importazione in Italia degli animali di cui al precedente articolo uno è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero della sanità, al quale gli interessati debbono rivolgere, secondo la consueta prassi, apposita domanda contenente le prescritte indicazioni e corredata dal parere del veterinario provinciale competente circa la possibilità di introduzione dei suddetti animali nel territorio della provincia in conformità delle disposizioni emanate per l'attuazione dei programmi provinciali per la profilassi della brucellosi.

Art. 8.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 20 febbraio 1973

Il Ministro: GASPARI

(3274)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1973:

Ciancarelli Domenico, notaio residente nel comune di Acquasparta, distretto notarile di Terni, è trasferito nel comune di Terni.

Aureli Carlo, notaio residente nel comune di Udine, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Norcia, distretto notarile di Terni.

(1148)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Bernina »

Con decreto n. 1341, del 18 gennaio 1973, la società Fonti acque minerali S.p.a., con sede in Milano, via Serbelloni, 1, e stabilimento di produzione in Piuro, provincia di Sondrio, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Bernina », che sgorga dalla sorgente Aurosina in territorio del comune di Piuri, provincia di Sondrio.

L'acqua verrà imbottigliata, così come sgorga dalla sorgente, in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di due litri, un litro, mezzo litro ed un quarto di litro.

Detti recipienti saranno contrassegnati da etichette rettangolari, stampate su carta bianca, delle dimensioni rispettivamente di cm. 19,5 × cm. 9,7 per i recipienti da 2 e da 1 litro, di cm. 19,5 × cm. 9,2 per quelli da mezzo litro e di cm. 17 × cm. 8 per quelli da un quarto di litro, suddivise in tre riquadri.

Nel riquadro sinistro, in caratteri di colore verde superiormente a bleu inferiormente, sono riportati i dati relativi alla analisi chimica e chimico-fisica praticata in data 2 dicembre 1971 dal dott. Mario Mengoli, direttore del laboratorio chimico provinciale di Bologna.

Nel riquadro centrale, in alto, è riportato il disegno stilizzato di montagna, segue la parola « Bernina » in caratteri di colore verde, ripetuta in caratteri di colore bleu, come riflessa in uno specchio di acqua; seguono poi, racchiuse in un rettangolare bleu ed in caratteri di colore bianco, le diciture « Acqua oligominerale naturale antiurica diuretica leggerissima » « Sorgente Aurosina in comune di Piuro - Sondrio - Italia », la indicazione del contenuto minimo e la frase « Imbottigliata dalla Fonti Acque Minerali S.p.A. Piuro (Sondrio) ». Nel riquadro destro, in caratteri di colore verde, è riportato il giudizio di purezza batteriologica formulato in data 27 dicembre 1971 dal prof. Luigi Bianchi, direttore dell'istituto di microbiologia dell'Università di Pavia, e, in caratteri di colore bleu, le azioni e le proprietà terapeutiche dell'acqua indicate in data 6 dicembre 1971 dal prof. Sante Gaiatto, direttore dell'istituto di farmacologia dell'Università di Ferrara. In fondo figurano gli estremi dell'autorizzazione. I recipienti sono inoltre contrassegnati da uno stampato accessorio, a forma ovale ed a fondo bianco, sul quale si legge « Acqua Oligominerale Bernina » in caratteri di colore verde e la parola « Bernina » ripetuta in caratteri di colore bleu, come riflessa in acqua. Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto. L'acqua minerale, proveniente dalla viva roccia, viene raccolta in una vaschetta di acciaio inossidabile, dalla quale passa in una serie di vasche di cemento ad alta resistenza chimica rivestite di piastrelle di ceramica vetrificata. Dall'ultima di dette vasche l'acqua perviene, mediante tubazione di acciaio inossidabile della lunghezza di circa 1060 metri, ad un serbatoio di acciaio inossidabile, posto nello stabilimento, per essere imbottigliata. La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

(923)

MINISTERO DELL'INTERNO

Errata-corrige

Il testo del comunicato concernente « Riconoscimento e classificazione di esplosivi da mina denominati "G.D.1 bs" e "G.D.1 bz" », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 332 del 23 dicembre 1972, è sostituito dal seguente:

con decreto ministeriale n. 10.00783 del 20 novembre 1972 i nuovi esplosivi da mina denominati « G.D.1 bs » e « G.D.1 bz » che la ditta Luciano Sorlini intende fabbricare nel proprio stabilimento sito in Calvagese della Riviera, sono riconosciuti, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabili per lavori a cielo aperto ed in galleria — con esclusione dell'impiego in ambienti grisoutosi — ed iscritti nella categoria 2ª, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(804)

Il testo del comunicato concernente « Riconoscimento e classificazione di esplosivo da mina denominato "Che-Anfo" », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 332 del 23 dicembre 1972, è sostituito dal seguente:

con decreto ministeriale n. 10.01735 in data 25 novembre 1972 il nuovo esplosivo da mina denominato « Che-Anfo » che la società Cheddite Italia intende fabbricare nel proprio stabilimento in Aulla, è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile per lavori a cielo aperto ed in galleria, con esclusione d'impiego in ambienti grisoutosi, ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(805)

Autorizzazione al comune di Conzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1973, il comune di Conzano (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.527.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2301)

Autorizzazione al comune di Corna Imagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Corna Imagna (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.097.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2302)

Autorizzazione al comune di Comezzano-Cizzago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1973, il comune di Comezzano-Cizzago (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.144.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2303)

Autorizzazione al comune di Farindola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Farindola (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.540.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2304)

Autorizzazione al comune di Fornelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Fornelli (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.643.689, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2305)

Autorizzazione al comune di Forlì del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Forlì del Sannio (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.722.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2306)

Autorizzazione al comune di Filignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Filignano (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.360.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2307)

Autorizzazione al comune di Fiesse ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1973, il comune di Fiesse (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.499.219, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2308)

Autorizzazione al comune di Grognardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1973, il comune di Grognardo (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2309)

Autorizzazione al comune di Loreto Aprutino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Loreto Aprutino (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.559.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2310)

Autorizzazione al comune di Longano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Longano (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.229.599, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2311)

Autorizzazione al comune di Lenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1973, il comune di Lenna (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.948.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2312)

Autorizzazione al comune di Molare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1973, il comune di Molare (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.757.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2313)

Autorizzazione al comune di Montaldeo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1973, il comune di Montaldeo (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.348.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2314)

Autorizzazione al comune di Monte Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1973, il comune di Monte Castello (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2315)

Autorizzazione al comune di Montenero Val Cocchiara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Montenero Val Cocchiara (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.411.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2316)

Autorizzazione al comune di Macchia d'Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Macchia d'Isernia (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.211.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2317)

Autorizzazione al comune di Monteroduni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Monteroduni (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.849.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2318)

Autorizzazione al comune di Manoppello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Manoppello (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.161.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2319)

Autorizzazione al comune di Montebello di Bertona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Montebello di Bertona (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.854.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2320)

Autorizzazione al comune di Moscufo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Moscufo (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.974.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2321)

Autorizzazione al comune di Odalengo Piccolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con deceto ministeriale in data 9 febbraio 1973, il comune di Odalengo Piccolo (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2322)

Autorizzazione al comune di Ovada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1973, il comune di Ovada (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.381.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2323)

Autorizzazione al comune di Olmo al Brembo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1973, il comune di Olmo al Brembo (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.398.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2324)

Autorizzazione al comune di Orria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Orria (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.162.304, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2325)

Autorizzazione al comune di Pescosansonesco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Pescosansonesco (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.015.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2326)

Autorizzazione al comune di Pianella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Pianella (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 124.976.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2327)

Autorizzazione al comune di Pozzilli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Pozzilli (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.452.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2328)

Autorizzazione al comune di Pettoranello del Molise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Pettoranello del Molise (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.109.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2329)

Autorizzazione al comune di Palomonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Palomonte (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.682.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2330)

Autorizzazione al comune di Pellezzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Pellezzano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 96.740.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2331)

Autorizzazione al comune di Perito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Perito (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.840.059, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2332)

Autorizzazione al comune di Pertosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Pertosa (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.943.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2333)

Autorizzazione al comune di Pisciotta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Pisciotta (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.390.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2334)

Autorizzazione al comune di Polla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Polla (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.269.606, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2335)

Autorizzazione al comune di Pontecagnano Faiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Pontecagnano Faiano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 165.621.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2336)

Autorizzazione al comune di Postiglione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Postiglione (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.442.098, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2337)

Autorizzazione al comune di Praiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Praiano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.372.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2338)

Autorizzazione al comune di Prignano Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Prignano Cilento (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.465.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2339)

Autorizzazione al comune di Picciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Picciano (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.432.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2340)

Autorizzazione al comune di Pietranico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Pietranico (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.243.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2341)

Autorizzazione al comune di Roccamandolfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Roccamandolfi (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.143.583, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2342)

Autorizzazione al comune di Roccasicura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Roccasicura (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.052.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2343)

Autorizzazione al comune di Rosciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Rosciano (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.833.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2344)

Autorizzazione al comune di Ravello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Ravello (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.239.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2345)

Autorizzazione al comune di Ricigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Ricigliano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.484.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2346)

Autorizzazione al comune di Roccagloriosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Roccagloriosa (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.486.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2347)

Autorizzazione al comune di Roccapiemonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Roccapiemonte (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 120.470.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2348)

Autorizzazione al comune di Rofrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Rofrano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.736.397, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2349)

Autorizzazione al comune di Romagnano al Monte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Romagnano al Monte (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.139.074, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2350)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 39

Corso dei cambi del 23 febbraio 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	567,75	567,75	570 —	567,75	566 —	567,75	568,25	567,75	567,75	567,75
Dollaro canadese .	572,80	572,80	575 —	572,80	570 —	572,80	572 —	572,80	572,80	572,80
Franco svizzero	178,25	178,25	180 —	178,25	178,20	178,25	179,30	178,25	178,25	178,25
Corona danese .	91,38	91,38	91 —	91,38	90,10	91,38	91,75	91,38	91,38	91,38
Corona norvegese .	95,15	95,15	94,40	95,15	94,30	95,15	95,75	95,15	95,15	95,15
Corona svedese .	127,55	127,55	127 —	127,55	126,40	127,55	127,45	127,55	127,55	127,55
Fiorino olandese	198,64	198,64	198 —	198,64	197,50	198,64	199 —	198,64	198,64	198,64
Franco belga .	14,40	14,40	14,50	14,40	14,30	14,40	14,44	14,40	14,40	14,40
Franco francese	125,94	125,94	128 —	125,94	124,70	125,95	126,15	125,94	125,94	125,94
Lira sterlina .	1404,75	1404,75	1411,50	1404,75	1397 —	1404,75	1404,50	1404,75	1404,75	1404,75
Marco germanico .	197,97	197,97	198 —	197,97	197 —	197,95	198,74	197,97	197,97	197,97
Scellino austriaco .	27,53	27,53	27,10	27,53	26,80	27,53	27,60	27,53	27,53	27,53
Escudo portoghese	22,75	22,75	22,22	22,75	22,50	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75
Peseta spagnola	9,78	9,78	9,60	9,78	9,60	9,78	9,80	9,78	9,78	9,78
Yen giapponese .	2,15	2,15	2,1650	2,15	2,19	2,15	2,17	2,15	2,15	2,15

Media dei titoli del 23 febbraio 1973

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 . . .	100,825
Redimibile 3,50 % 1934 . .	99,775
» 3,50 % (Ricostruzione) .	88,75
» 5 % (Ricostruzione) . .	95,80
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,775
» 5 % (Città di Trieste) . .	94,075
» 5 % (Beni esteri) . .	93,075
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . .	93,475
» 5,50 % » » 1968-83 . .	94,725
» 5,50 % » » 1969-84 . . .	95,975
» 6 % » » 1970-85 . .	98,425
» 6 % » » 1971-86 . .	98,70
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 . . .	100,30
» » » 5,50 % 1976 . .	100,075
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) . .	99,725
» 5 % (» 1° aprile 1974) . .	98,725
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	97,55
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,05
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	95,625
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	95,70
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	99,925
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) . .	100 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 febbraio 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	568 —
Dollaro canadese	572,40
Franco svizzero	178,775
Corona danese	91,565
Corona norvegese	95,45
Corona svedese	127,50
Fiorino olandese	198,82
Franco belga	14,42
Franco francese	126,045
Lira sterlina	1404,625
Marco germanico	198,355
Scellino austriaco	27,565
Escudo portoghese	22,75
Peseta spagnola	9,79
Yen giapponese	2,16

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a quindici posti di operaio di 1ª categoria ed a trentaquattro posti di operaio di 2ª categoria

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, concernente la revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di coprire i posti attualmente vacanti nel ruolo organico degli operai di 1ª e 2ª categoria, specializzati e qualificati (ex coeff. 167 e 157), dipendenti dalla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena di questo Ministero;

Considerato che è stata accantonata l'aliquota dei posti riservati agli invalidi di guerra, militari e civili, agli invalidi per servizio, agli invalidi del lavoro, agli invalidi civili, ai sordomuti, agli orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro o dei profughi, a' sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il regolamento speciale 1° giugno 1925, per il personale operaio dipendente da questo Ministero e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, relativo alle norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Visto il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso nelle varie qualifiche professionali

Sono indetti i seguenti concorsi per l'assunzione in qualità di operaio in prova di ruolo dello Stato, presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, per le qualifiche professionali ed il numero dei posti qui di seguito indicati:

1) concorso a cinque posti di operaio in prova di 1ª categoria - specializzato - con la qualifica professionale di motorista « M » (da adibire alla conduzione dei gruppi elettrogeni - motori diesel - nelle centrali termoelettriche degli stabilimenti penali ubicati nelle zone insulari);

2) concorso a cinque posti di operaio in prova di 1ª categoria - specializzato - con la qualifica professionale di conduttore patentato di caldaie a vapore oltre i 150 HP « S » con sede di servizio nelle carceri giudiziarie di Roma-Rebibbia (posti quattro) e C.R. di Massa (posti uno);

3) concorso a quattro posti di operaio in prova di 1ª categoria - specializzato - con la qualifica professionale di conduttore patentato motori e motrici di natanti di potenza non inferiore ai 150 HP « OP » con sede di servizio negli stabilimenti penali delle zone insulari;

4) concorso a quattro posti di operaio in prova di 2ª categoria - qualificato - con la qualifica professionale di elettricista: circuista elettrico « OP » con sede di servizio nelle carceri giudiziarie di Roma-Rebibbia;

5) concorso ad un posto di operaio in prova di 2ª categoria - qualificato - con la qualifica professionale di idraulico « OP »;

6) concorso a due posti di operaio in prova di 2ª categoria - qualificato - con la qualifica professionale di muratore « OP » con sede di servizio nelle carceri giudiziarie di Roma-Rebibbia;

7) concorso a due posti di operaio in prova di 2ª categoria - qualificato - con la qualifica professionale di falegname e falegname stipettaio « OP »;

8) concorso ad un posto di operaio in prova di 2ª categoria - qualificato - con la qualifica professionale di magliettaio « OP » con sede di servizio presso la casa penale di Viterbo;

9) concorso a otto posti di operaio in prova di 2ª categoria - qualificato - con la qualifica professionale di sorveglianti di lavori agricoli « OP » con sedi di servizio presso gli istituti penitenziari di Roma-Rebibbia (posti tre) e nelle colonie penali ubicate nelle zone insulari (posti cinque);

10) concorso ad un posto di operaio in prova di 2ª categoria - qualificato - con la qualifica professionale di montatore-motorista « OP » con sede di servizio presso la casa penale di Porto Azzurro;

11) concorso ad un posto di operaio in prova di 2ª categoria - qualificato - con la qualifica professionale di carrozziere in ferro e in legno e scoccaio « OP », con sede di servizio presso la casa penale di Porto Azzurro;

12) concorso a due posti di operaio in prova di 2ª categoria - qualificato - con la qualifica professionale di meccanico « OP »;

13) concorso ad un posto di operaio in prova di 2ª categoria - qualificato - con la qualifica professionale di battitore di lamiera « OP »;

14) concorso a due posti di operaio in prova di 2ª categoria - qualificato - con la qualifica professionale di tipografo « OP », con sede di servizio nelle carceri giudiziarie di Roma-Rebibbia;

15) concorso a tre posti di operaio in prova di 2ª categoria - qualificato - con la qualifica professionale di legatore di libri « OP », con sede di servizio nelle carceri giudiziarie di Roma-Rebibbia;

16) concorso ad un posto di operaio in prova di 2ª categoria - qualificato - con la qualifica professionale di giardiniere ed ortolano « OP », con sede di servizio presso gli stabilimenti penali di Pianosa Isola;

17) concorso a due posti di operaio in prova di 2ª categoria - qualificato - con la qualifica professionale di sarto « OP »;

18) concorso a tre posti di operaio in prova di 2ª categoria - qualificato - con la qualifica professionale di calzolaio « OP » con sede di servizio presso gli istituti penitenziari di Volterra, Augusta e Porto Azzurro;

19) concorso ad un posto di operaio in prova di 1ª categoria - specializzato - con la qualifica professionale di tessitore « M » (in lana) con sede di servizio nella casa di reclusione di Massa.

Art. 2.

Requisiti generali per l'ammissione ai concorsi

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) aver conseguito la licenza di 5ª elementare;

2) aver compiuto l'età di anni 21 e non superato quella di anni 35 e gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 3;

3) essere cittadini italiani. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) avere il godimento dei diritti politici;

5) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile. All'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio, l'amministrazione, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

6) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti e imperfezioni fisiche.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori dei concorsi;

7) aver assolto gli obblighi di leva o esserne stato esentato.

Tale requisito è richiesto soltanto per gli aspiranti di sesso maschile.

Non possono conseguire, in ogni caso, la nomina ad operaio, coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. nonchè coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi predetti. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età di cui al n. 2) del precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) ad anni 39 nei confronti dei capi di famiglia numerosa, ai sensi dell'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

I benefici previsti dai precedenti numeri 1) e 2) possono cumularsi purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

3) ad anni 40 nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) di coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione;

d) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine e che in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

e) dei profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

f) di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite di anni 40;

g) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

4) ad anni 55 nei confronti:

dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi del lavoro, degli orfani dei caduti di guerra o per causa di servizio o dei caduti sul lavoro, nonchè per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

I benefici previsti dai precedenti numeri 3) e 4) assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che siano operai di ruolo dello Stato e che siano in possesso degli altri requisiti, e dei salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale.

Si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare, nonchè per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione ai concorsi, da redigere su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio 1° - Reparto 2°, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti dovranno precisare nella domanda a quale concorso intendono essere ammessi.

Gli aspiranti al concorso a quattro posti di operaio in prova di 1ª categoria con la qualifica professionale di conduttore patentato motori e motrici di natanti di potenza non inferiore ai 150 HP « O P», dovranno allegare alla domanda il titolo professionale marittimo di « meccanico navale di 2ª classe per motonavi » o copia autentica di esso, od altro titolo che, ai sensi delle vigenti disposizioni, abiliti il candidato alla conduzione dei motori e motrici di natanti sopra indicati.

Gli aspiranti al concorso a sei posti di operaio in prova di 1ª categoria - specializzato - con la qualifica professionale di conduttore patentato di caldaie a vapore oltre i 150 HP « S », devono allegare alla domanda il titolo professionale che li abiliti alla conduzione delle caldaie a vapore di potenza superiore ai 150 HP, rilasciato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, o copia autentica di esso.

Gli aspiranti che intendano partecipare a più di uno dei concorsi di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno produrre distinte domande per ciascuno dei concorsi cui aspirano ed in ognuna di dette domande dovranno precisare per quali altre qualifiche hanno avanzato istanza di partecipazione.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il titolo di studio posseduto, con la indicazione dello istituto e dell'anno scolastico in cui il titolo stesso è stato conseguito;

d) i titoli che danno diritto alla eventuale elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi;

e) il possesso della cittadinanza italiana e del titolo di equiparazione;

f) il comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

h) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali, eventualmente pendenti a loro carico;

i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare ai concorsi coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

m) la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

n) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

Sono ammessi al concorso per la nomina ad operaio anche coloro che, oltre i requisiti previsti dall'art. 7 della legge 4 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 medesimo.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alla legalizzazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per coloro i quali rivestono la qualità di dipendenti statali è sufficiente che sulla domanda di ammissione, dopo la firma dell'aspirante, sia apposto il visto del capo dell'ufficio nel quale il dipendente presta servizio ed il bollo dell'ufficio stesso.

Art. 5.

Inammissibilità - Decadenza

a) Non saranno ammessi al concorso:

1) gli aspiranti che presenteranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto;

2) gli aspiranti che risultino sforniti dei requisiti di cui al precedente art. 2:

b) Saranno dichiarati decaduti dal concorso:

1) gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che presenteranno i documenti di rito di cui al successivo art. 10 oltre il termine indicato in detto articolo ovvero non conformi alle prescrizioni del presente bando di concorso;

2) gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che, dall'esame dei documenti di rito, non risultino in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 6.

Svolgimento dei concorsi

I concorsi si svolgono mediante prova d'arte o esperimento pratico che consistono in un saggio di lavoro con cui il candidato dovrà dimostrare la perfetta conoscenza ed abilità nel mestiere per il quale concorre.

Ciascuna prova d'arte o esperimento pratico è eseguita alla presenza della competente commissione esaminatrice la quale esprimerà il proprio giudizio sulla idoneità dei candidati assegnando a ciascuno di essi un punto di merito, espresso in ventesimi, in base alla capacità tecnica, all'attitudine e ai requisiti di realizzazione pratica dimostrati nella esecuzione del saggio di lavoro loro assegnato.

La durata della prova è stabilita da ciascuna commissione esaminatrice in relazione al tipo di lavoro da eseguire.

La prova d'arte o esperimento pratico non s'intende superata se il candidato non ottenga la valutazione di almeno 12/20.

Le prove d'arte o esperimenti pratici si svolgeranno nelle sedi, negli istituti e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto ministeriale di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica almeno quindici giorni prima dello inizio delle prove stesse. Ai candidati sarà data comunicazione della loro ammissione al concorso, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui dovranno sostenere la prova d'arte o l'esperimento pratico.

I candidati ammessi alla prova d'esame, dovranno presentarsi a sostenerla, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da notaio;

b) tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente di ruolo, o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Ai concorrenti non compete alcun rimborso per le spese di viaggio o di soggiorno, eventualmente sostenute per sottoporsi alla prova d'esame.

Art. 7.

Commissioni esaminatrici

Per ciascuno dei concorsi previsti dal precedente art. 1, sarà nominata apposita commissione esaminatrice, costituita a norma dell'art. 12 del regolamento speciale 1° giugno 1925, per il personale operaio del Ministero di grazia e giustizia e successive modificazioni.

Art. 8.

Formazione delle graduatorie

Espletata la prova d'arte di ciascun concorso, la competente commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

Per i candidati classificati a parità di merito, si applicano le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del terzo comma dell'art. 9 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 9.

Titoli di precedenza e preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato la prova d'arte e che intendono far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina di cui fossero forniti, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio 1° - Reparto 2°, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito invito dalla Amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A tal fine:

a) gli ex combattenti e categorie assimilate presenteranno copia dello stato di servizio e del foglio matricolare militare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra;

b) i decorati al valore militare, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra, e gli insigniti di croce al merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della pensione oppure il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera per gli invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano quando essi contrassero l'invalidità;

e) i mutilati e gli invalidi del lavoro, dovranno produrre l'attestazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

f) i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili formato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito attestato, rilasciato dalla amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, oppure mediante il certificato rilasciato dal competente ufficio del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) gli orfani dei caduti sul lavoro, dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra e per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione di guerra, detto certificato deve contenere altresì la indicazione della categoria e la tabella di pensione assegnata;

m) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione per mutilazione o invalidità contratta per causa di servizio;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato di cui alla precedente lettera *i*);

o) le madri o le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nelle precedenti lettere *g*), *h*), *i*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la loro qualità;

p) i reduci della deportazione e dell'internamento dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia competente, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

q) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate nella legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni, dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposita attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885; e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

r) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti;

s) i candidati colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

t) gli impiegati di ruolo e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su carta bollata, con l'indicazione dei giudizi complessivi o delle note di qualifica riportate nell'ultimo triennio;

u) gli impiegati non di ruolo delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato e le qualifiche riportate;

v) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, ed i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia dal quale risulti che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

z) i concorrenti già appartenenti agli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta da bollo, da cui risulti la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

Art. 10.

Documenti che devono essere esibiti dai vincitori dei concorsi

Le graduatorie di ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, sono approvate con separati decreti ministeriali, previo accertamento dei requisiti per la nomina ad operaio di ruolo dello Stato. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nelle suddette graduatorie saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Reparto 2°, nel termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito invito, i seguenti documenti:

1) titolo originale di studio di cui al precedente art. 2, n. 1) o copia autentica di esso rilasciata da notaio su carta bollata. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il candidato potrà presentare in sua vece, in originale o in copia autentica, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma originale l'aspirante deve presentare il duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto gli anni 21 di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) il certificato di cittadinanza italiana rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata, dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, rilasciato su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre, e che è stato sottoposto, presso un istituto o un laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse dovranno essere esattamente specificate nel certificato.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi civili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenente tra l'altro, ai sensi dello art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido per la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori dei concorsi; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

7) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare competente, su carta bollata;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente su carta bollata se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta bollata, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata, e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto su carta bollata, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

8) dichiarazione prevista dall'art. 1, del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato compresi i servizi militari o ad altri enti pubblici.

I documenti di cui ai precedenti numeri: 3) certificato di cittadinanza italiana; 4) certificato di godimento dei diritti politici; 5) certificato generale del casellario giudiziale; 6) certificato medico, dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana o in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

La legalizzazione della firma occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, nei detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Art. 11.

Documentazione ridotta per talune categorie di vincitori dei concorsi

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente art. 10 i quali appartengono ad amministrazioni statali, come impiegati di ruolo o come operai di ruolo dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di venti giorni di cui al primo comma del citato art. 10:

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio di cui al precedente art. 2, n. 1);

3) certificato medico di cui al n. 6) del precedente art. 10;

4) dichiarazione di cui al n. 8) del precedente art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato su carta bollata rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio, la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspira;

5) dichiarazione di cui al n. 8) del precedente art. 10.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella B) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza e del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

L'amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 12.

Approvazione della graduatoria

Con decreti ministeriali, riconosciuta la regolarità dei procedimenti, saranno approvate le graduatorie di merito e verranno dichiarati i vincitori dei concorsi sotto condizione dello accertamento dei requisiti richiesti per la nomina ad operaio di ruolo dello Stato.

Le graduatoria dei vincitori dei concorsi e quelle dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

Nomina dei vincitori dei concorsi

I vincitori dei concorsi, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova, con decreti ministeriali, per un periodo di sei mesi. Qualora non assumano servizio, senza giustificato motivo, entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto il periodo di prova, gli operai che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno nominati di ruolo.

Nei casi di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, qualora il giudizio risulti ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato del Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 14.

Trattamento economico

Durante il periodo di prova verrà corrisposta una paga annua lorda pari a quella prevista per il personale operaio specializzato o qualificato, parametro iniziale delle categorie di appartenenza, dalla tabella unica sezione C) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni eventualmente spettanti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1972

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1973
Registro n. 7, foglio n. 282

Schema della domanda di ammissione
su carta da bollo da L. 500

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio 1° — ROMA

Il sottoscritto . . . . (cognome e nome) . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . (giorno, mese ed anno), domiciliato in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per operaio di ruolo di 1ª o 2ª categoria in prova con la qualifica di . . . . .

(Nel caso che il candidato abbia fatto domanda di partecipare anche agli altri concorsi per diverse qualifiche di mestiere, aggiungere quanto segue):

Il sottoscritto fa presente che con separata domanda ha chiesto di essere ammesso a partecipare anche al concorso a . . . . posti con la qualifica di . . . . . .

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 35° anno di età, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara:

di aver conseguito il titolo di studio di . . . . . nell'anno scolastico . . . . presso . . . .;

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . .;

di essere di sana e robusta costituzione fisica;

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso a suo carico (indicare, in caso contrario, le condanne riportate o i reati per i quali siano in corso procedimenti penali).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara:

(secondo i casi): di aver prestato servizio militare di leva;

di essere attualmente in servizio militare presso . . . .;

di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva o per rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile;

di aver prestato o di prestare servizio presso l'amministrazione . . . . . .;

di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

. . . . . li . . . . .

Firma . . . . . . (1)

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alla legalizzazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per coloro i quali rivestano la qualifica di dipendenti statali, è sufficiente che sulla domanda di ammissione, dopo la firma dell'aspirante, sia apposto il visto del capo dell'ufficio nel quale il dipendente presta servizio e il bollo dell'ufficio stesso.

N.B. — Gli aspiranti al concorso a 4 posti di operaio in prova di 1ª categoria con la qualifica professionale di conduttore patentato motori e motrici di natanti di potenza non inferiore ai 150 HP « OP », dovranno allegare alla domanda il titolo professionale marittimo di « meccanico navale di 2ª classe per motonavi » (rilasciato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) o copia autentica di esso.

Gli aspiranti al concorso a 4 posti di operaio in prova di 1ª categoria-specializzato, con la qualifica professionale di conduttore patentato di caldaie a vapore oltre i 150 HP « S », devono allegare alla domanda il titolo professionale che li abiliti alla conduzione delle caldaie a vapore di potenza superiore ai 151 HP, rilasciato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, o copia autentica di esso.

(2665)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli, a quattro borse di perfezionamento all'interno e a tre borse di perfezionamento all'estero, a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche negli istituti statali di istruzione media tecnica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 690, col quale sono istituite borse di perfezionamento a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche negli istituti statali d'istruzione media tecnica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto per l'anno 1973 un concorso, per titoli, a quattro borse di perfezionamento all'interno e tre borse di perfezionamento all'estero a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche negli istituti statali d'istruzione media tecnica, per permettere ad essi di aggiornare e perfezionare la propria cultura tecnica presso istituzioni scientifiche e presso aziende nazionali ed estere di particolare rinomanza.

L'ammontare delle borse di perfezionamento all'interno è di lire 60.000 ciascuna e quello delle borse di perfezionamento all'estero è di lire 150.000 ciascuna.

Art. 2.

Per la determinazione delle materie tecniche di cui al precedente articolo devono essere tenuti presenti i programmi di insegnamento approvati con decreti del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, 18 settembre 1963, n. 1759, 20 aprile 1970, n. 647, 28 gennaio 1972, n. 123 e 22 aprile 1972, n. 556, nonchè con i decreti ministeriali 21 luglio 1966, 8 agosto 1966 e 14 gennaio 1967.

Si debbono intendere per materie tecniche tutte le materie di insegnamento escluse le lettere italiane, la storia, la matematica e la fisica.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera indirizzata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione tecnica - Divisione prima, deve essere inoltrata per il tramite del capo di istituto di appartenenza e deve pervenire al Ministero entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dal concorso coloro che abbiano presentato la domanda oltre il termine indicato e non l'abbiano documentata nei modi appresso specificati entro il termine stesso.

Sono esclusi altresì coloro che abbiano fruito di una delle borse previste dall'art. 8 del decreto-legge 29 maggio 1947, n. 690. La esclusione ha la durata di un quinquennio a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata prevista la borsa assegnata.

Nella domanda devono essere indicati il voto riportato allo esame di laurea, le attività scientifiche svolte e la carriera percorsa dall'insegnante.

Deve inoltre essere indicata l'azienda e l'istituzione scientifica nazionale ed estera presso cui il candidato desidera aggiornare e perfezionare la propria cultura tecnica e deve essere specificato il piano degli studi e delle ricerche che intende seguire.

Alla domanda devono essere infine allegati il certificato di laurea con l'indicazione del voto nonchè tutti quei titoli e pubblicazioni che si desidera vengano presi in esame.

Il capo dell'istituto, presso cui l'insegnante presta servizio, è tenuto ad allegare alla domanda di ammissione al concorso presentata dal candidato un rapporto circostanziato sulla di lui attività didattica e scientifica, esprimendo il proprio motivato parere in merito alla domanda stessa.

Art. 4.

Una commissione composta di due funzionari amministrativi e di due ispettori tecnici dell'Amministrazione della pubblica istruzione, costituita con successivo decreto del Ministero della pubblica istruzione, esaminerà le domande con le documentazioni e i pareri relativi e compilerà la graduatoria dei vincitori che sottoporrà al Ministero per l'approvazione con una relazione in merito.

Art. 5.

Gli assegnatari delle borse sono tenuti a compiere il periodo di perfezionamento presso le aziende e le istituzioni scientifiche prescelte durante le ferie estive dell'anno scolastico 1972-73 e con le particolari modalità che per ciascuno la commissione stessa riterrà di fissare.

L'ammontare delle borse di perfezionamento all'interno sarà corrisposto, in unica rata, dopo l'ingresso dell'interessato nella azienda e nella istituzione scientifica cui è stato assegnato, previa esibizione della dichiarazione che attesti l'ingresso stesso, rilasciata dal dirigente dell'azienda o dell'istituzione.

L'ammontare delle borse di perfezionamento all'estero sarà corrisposto, in unica rata entro 10 giorni precedenti la partenza per l'estero dietro rilascio, da parte dell'assegnatario della borsa, di una dichiarazione con la quale si impegna di restituire l'intero importo della borsa stessa, qualora non possa più compiere il periodo di perfezionamento all'estero.

Al pagamento delle borse provvede il Ministero per il tramite dell'istituto tecnico di appartenenza dell'interessato.

Al termine del godimento della borsa l'assegnatario è tenuto a presentare al Ministero una circostanziata relazione sugli studi e sulle ricerche compiute e una dichiarazione del dirigente dell'azienda e della istituzione sulla proficuità della opera da lui svolta durante il periodo di permanenza nella azienda o nella istituzione.

Art. 6.

La relativa spesa di complessive L. 690.000 graverà sul capitolo 2053 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1973.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 dicembre 1972

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CAIAZZA

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1973
Registro n. 12 *Ministero pubblica istruzione, foglio n.* 262

(3271)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 15 dicembre 1972, n. **28.**

Provvedimenti per promuovere e potenziare gli impianti delle cooperative agricole e le opere di miglioramento fondiario.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 19 *dicembre* 1972, *n.* 56)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta provinciale è autorizzata alla corresponsione di contributi annui costanti posticipati, fino alla misura massima dell'8 % della spesa riconosciuta ammissibile e per un periodo non superiore ai quindici anni, per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario e per l'acquisto, l'ampliamento, l'ammodernamento, la costruzione e l'attrezzatura di:

1) impianti collettivi per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la vendita, anche diretta, al consumo di prodotti agricoli e zootecnici e relativi sottoprodotti;

2) stalle razionali e relativi impianti ed attrezzature;

3) impianti collettivi per la preparazione e la distribuzione agli agricoltori delle miscele antiparassitarie e di altri prodotti per l'agricoltura;

4) sedi per servizi di assistenza amministrativa, contabile, tecnica ed economica a favore degli associati.

Il contributo può essere concesso anche sulla spesa relativa all'acquisto del terreno occorrente per l'esecuzione delle opere.

Art. 2.

I contributi di cui all'art. 1 possono essere concessi ai consorzi pubblici o privati operanti in agricoltura, alle cooperative tra agricoltori, ai consorzi di cooperative agricole o alle associazioni agrarie comunque denominate, nonchè a loro consorzi e federazioni, che abbiano sede legale nel territorio della Provincia ed ivi svolgano la loro attività.

Art. 3.

Le domande di contributo, in carta legale, devono essere presentate all'Assessorato competente prima dell'inizio dei lavori o dell'acquisto delle attrezzature, entro il mese di ottobre di ogni anno.

Alle stesse devono allegarsi i documenti atti a provare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 2 della presente legge, il progetto, il preventivo di spesa ed una relazione tecnico-economica.

Art. 4.

All'inizio di ogni anno la giunta provinciale formula il programma di massima degli interventi per l'anno in corso.

Art. 5.

La concessione dei contributi è disposta con deliberazione della giunta provinciale, previo parere in linea tecnico-economica sui progetti definitivi da parte dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il contributo sarà liquidato in rate semestrali, con scadenza il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, direttamente al beneficiario o agli istituti di credito, qualora il beneficiario abbia con gli stessi contratto un mutuo per il finanziamento dell'opera.

La liquidazione verrà fatta in base al costo effettivo delle opere, risultante dal collaudo da eseguirsi a cura dell'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura.

Art. 6.

I beneficiari del contributo previsto dalla presente legge devono impegnarsi a non mutare la destinazione delle opere sussidiate, senza la preventiva autorizzazione della giunta provinciale.

L'Assessorato competente ha facoltà di disporre, presso gli stessi, le ispezioni e gli accertamenti intesi ad assicurare la osservanza dell'impiego di cui al comma precedente.

La destinazione delle opere sussidiate a scopi diversi da quelli originari, per i quali è stato ottenuto il contributo provinciale, comporta la revoca del concorso stesso.

Il contributo viene ricuperato secondo le norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, concernente la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 7.

Nella prima applicazione della presente legge le domande di contributo devono essere presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa. Scaduto tale termine la giunta provinciale formulerà il programma di massima degli interventi.

Art. 8.

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

L. 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1972;

L. 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1973.

Le relative annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della Provincia nel modo seguente:

L. 100.000.000 per l'esercizio finanziario 1972;

L. 200.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziario dal 1973 al 1986;

L. 100.000.000 per l'esercizio finanziario 1987.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'esercizio di riferimento, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 9.

Alla copertura dell'onere di lire 100.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1972, si provvede mediante prelevamento, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 5900 dello stato di previsione della Spesa - Tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Alla copertura del maggior onere di lire 100.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1973, si farà fronte con le disponibilità di bilancio, di pari importo, derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione dell'onere annuo di lire 120.000.000 autorizzato con l'art. 1 della legge provinciale concernente « Provvedimenti per favorire il credito di conduzione ».

Art. 10.

Nello stato di previsione della Spesa - Tabella *B*, per lo esercizio finanziario 1972 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - Categ. XIV - Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 100.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 4421 - Provvedimenti per promuovere e potenziare gli impianti delle cooperative agricole e le opere di miglioramento fondiario L. 100.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(387)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.